

All. n. 4

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL'ISTITUTO DELLE FERIE E RIPOSI SOLIDALI

I n d i c e

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Condizioni e limiti
- Art. 4 Modalità operative
- Art. 5 Norme finali

Articolo 1. Finalità

Il presente regolamento ha la finalità di dare applicazione all'istituto delle ferie solidali nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 34 del C.C.N.L. 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi di solidarietà e di gratuità che caratterizzano il predetto istituto.

Articolo 2. Oggetto

Il personale dipendente degli IFO, appartenente all'Area del Comparto del S.S.N., ha facoltà di formalizzare la propria volontà di cedere, per finalità solidaristiche e a titolo gratuito, uno o più giorni di ferie / festività sopresse al personale dipendente che si trovi in situazione di necessità per assistere i figli minori che abbiano bisogno di cure costanti per particolari condizioni di salute.

Articolo 3. Condizioni e limiti

Possono fruire dell'istituto delle ferie solidali, nella misura massima di 30 giorni per ogni istanza, soltanto i lavoratori dell'Area del Comparto del S.S.N. che si trovino nella necessità di assistere i figli minori che abbiano bisogno di cure costanti per particolari condizioni di salute e che abbiano esaurito tutte le proprie ferie, festività sopresse, i permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari, i riposi compensativi eventualmente maturati. Il dipendente richiedente deve inoltre dimostrare lo stato di necessità delle cure in questione attraverso adeguata certificazione rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Possono essere ceduti soltanto i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane che debbono essere necessariamente fruiti nel corso dell'anno ai sensi dell'art. 10 del D.Lvo. n. 66/2003, nonché i giorni di riposo per festività sopresse. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i giorni di ferie cedibili sono riproporzionati in base all'impegno orario previsto. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, il limite massimo annuale di ferie cedibili è pari a otto giorni (ridotte a n. 6 per chi ha una anzianità di servizio inferiore a 3 anni) e di n. quattro giorni di festività sopresse.

La UOC Risorse Umane svolgerà tutte le verifiche e gli adempimenti connessi all'applicazione dell'istituto di cui al presente regolamento.

Articolo 4. Modalità operative

La comunicazione di cessione di giornate di ferie o riposi per festività sopresse a fini solidaristici dovrà essere compilata secondo lo schema allegato (allegato n. 1) e dovrà essere presentata o trasmessa all'ufficio protocollo.

La cessione delle ferie e festività sopresse per fini solidaristici è volontaria e può essere formalizzata, ai sensi dell'art. 2, in qualunque momento. La cessione può anche essere reiterata nel corso dell'anno, fermi restando i limiti di cui all'art. 3.

La cessione ha validità per la durata dell'anno solare di riferimento e non può essere revocata. La cessione di giorni di ferie e festività sopresse per fini solidaristici non è soggetta ad alcuna forma di autorizzazione da parte del datore di lavoro, fatto salvo il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal vigente C.C.N.L. e dal presente regolamento.

La domanda di fruizione di ferie solidali deve essere trasmessa alla UOC Risorse Umane attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo allegato al presente regolamento (allegato n. 2), da presentare all'ufficio protocollo.

Al fine di garantire il rispetto del principio di gratuità della cessione e per dare una pronta e tempestiva risposta ad ulteriori e successive richieste di fruizione di ferie solidali che dovessero essere presentate, i giorni di ferie o riposo per festività sopresse ceduti nel corso dell'anno solare verranno accantonati e, ove ne ricorrano tutti i presupposti, utilizzati a tali fini.

Il venir meno delle condizioni di necessità legittimanti prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali, determina la loro restituzione all'accantonamento di cui al comma che precede con possibilità di riassegnazione ad altro richiedente.

I giorni di ferie solidali verranno attribuiti a ciascun richiedente sulla base delle disponibilità acquisite, previa verifica del possesso dei requisiti e della ricorrenza delle condizioni necessarie.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o riposo ceduti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale fra i dipendenti cedenti.

I giorni di ferie o riposo per festività sopresse accantonati che risultassero non utilizzati nel corso dell'anno solare, verranno rimessi a disposizione dei dipendenti cedenti con decorrenza dall'anno successivo.

Nel caso in cui il numero dei giorni di ferie o riposo offerti sia inferiore rispetto dei giorni complessivamente richiesti, i giorni ceduti saranno assegnati in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

In caso di plurime richieste di fruizione di ferie solidali, l'assegnazione delle stesse avverrà proporzionalmente secondo i criteri indicati nei commi che precedono, a tal fine si considereranno presentate contemporaneamente tutte le richieste pervenute entro il mese di riferimento.

Articolo 5. Norme finali

La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale

Per quanto non regolamentato dal presente atto, si rinvia alla normativa di legge e contrattuale.